

RB

Rimborsi Bancari

Sup.

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI Sezione VI
R.G.:36696/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 1130/17
R. G. 36696/15
CRON. 689/17
REP. 251/17

Il Giudice di Pace di Napoli

Sezione VI

Dott. Emanuela Michilli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 36696 del Ruolo Generale dell'anno 2015, avente ad oggetto: **risarcimento danni e ripetizione somma**, riservata all'udienza del 18 novembre 2016 e vertente

tra

[redacted] Antonio [redacted] c.f.

[redacted]

[redacted] elettivamente dom.to in Ercolano (NA), alla Via Panoramica n. 60, presso lo studio degli Avv.ti Pierluigi Telese e Tiziana Pace, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione,

ATTORE

e

[redacted] spa, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in

[redacted]

G

RB

Rimborsi Bancari

CONVENUTA

nonché:

[REDACTED] spa, in persona del legale rappresentante p.t., con

[REDACTED]

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

CONCLUSIONI: come da verbale ed atti di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 01/04/2015, [REDACTED] Antonio conveniva in giudizio la [REDACTED] spa, per sentire:
 - accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'art. 1 delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art. 33 D. Lgs.205/2006;
 - ° condannare la [REDACTED] spa alla restituzione in suo favore dell'importo complessivo di € 3.060,22 di cui € 810,24 a titolo di rimborso delle ulteriori commissioni bancarie, € 1.386,90 a titolo di rimborso delle commissioni in favore dell'agente ed € 863,08 a titolo di rimborso dei costi assicurativi;
 - condannare la [REDACTED] spa alla restituzione della somma di €345,00 indebitamente trattenuta per la mensilità di marzo 2010 regolarmente versata dall'amministrazione di appartenenza del mutuatario;
 - ° condannare la [REDACTED] spa al ristoro delle spese di mediazione ammontanti ad € 48,80;

° condannare la [REDACTED] spa al versamento all'entrata al bilancio dello stato della somma pari all'ammontare del contributo unificato ai sensi dell'art. 8 co. 4 bis D. Lgs. 28/2010;

° condannare la [REDACTED] spa alla rifusione delle spese di lite;

A sostegno della domanda, l'attore esponeva:

- a) che in data 27.09.2005 esso attore ha stipulato con la società [REDACTED] [REDACTED] spa, ceduta successivamente alla [REDACTED] t spa, contratto di mutuo recante il n. 833831 per l'importo di € 41.400,00 da restituire a mezzo mandato irrevocabile a trattenere n. 120 rate da € 345,00 dalla retribuzione mensile.
- b) che al momento della stipula venivano trattenute :a) commissioni bancarie per € 1.451,17, b) commissioni in favore dell'agente per € 2.484,00 e c) premi assicurativi per complessivi € 1.545,82;
- c) che in data 09.03.2010, allo scadere della 53^ rata, esso attore estingueva anticipatamente il rapporto contrattuale;
- d) che al momento dell'estinzione l'intermediario tratteneva n. 1 rata considerata insoluta benché regolarmente versata dall'amministrazione di appartenenza;
- e) che, nonostante l'intervenuta estinzione anticipata, il mutuatario non ha mai ottenuto la restituzione di tutti i costi contrattuali non ancora maturati e la compensazione degli oneri assicurativi con quelli addebitategli.

La convenuta [REDACTED] spa, costituitasi, eccepiva in via preliminare :

- 1) il proprio difetto di legittimazione passiva.
2. nel merito :il rigetto della domanda perché infondata, con vittoria di spese di lite.

Rimborsi Bancari

In via istruttoria, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la [REDACTED] spa, che, costituitasi, contestava la domanda proposta nei suoi confronti e ne chiedeva il rigetto.

Questo Giudice, all'esito dell'acquisizione di tutta la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 18.11.2016, riservava la causa in decisione.

2. In via preliminare va rilevato che non sussiste carenza di legittimazione passiva, eccepita dalla convenuta [REDACTED] spa in relazione alla richiesta di restituzione di quota parte del premio assicurativo, in quanto il contratto assicurativo è da considerarsi come accessorio, dipendente e connesso rispetto al contratto di finanziamento, per cui la caducazione o la trasformazione di quest'ultimo comporta necessariamente l'invalidità o la nullità del primo contratto, del quale deve seguire le vicende e le sorti.

3. Nel merito, questo giudicante rileva che i fatti e le circostanze posti a base della domanda sono supportati dai documenti prodotti in atti.

L'attore ha provato, infatti, attraverso la documentazione esibita, di avere stipulato un contratto di mutuo, per l'importo di € 41.400,00, da restituire in 120 rate mensili di € 345,00

Ha provato, altresì, che al momento della stipula, gli venivano trattenuti € 1.451,17 per commissioni bancarie, € 2.484,00 per commissioni in favore dell'agente, € 1.545,82 per premi assicurativi ed € 345,00 per la rata di marzo 2010.

L'attore ha provato, infine, che in data 09.03.2010, allo scadere della 53^a rata, il rapporto contrattuale veniva estinto anticipatamente.

La domanda, pertanto è fondata e va accolta.



Ed infatti, la fattispecie in esame rientra nella previsione di cui all'art. 3 del D.M. 08.07.1992, il quale stabilisce che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, le commissioni di intermediazione, le spese di incasso quote ed il premio assicurativo non maturato.

Né alcuna validità può attribuirsi alla clausola di non rimborsabilità, prevista dall'art. 1 delle condizioni generali del contratto di mutuo, perché vessatoria e conseguentemente nulla, in quanto in contrasto con l'art. 1418 c.c. e con l'art. 125 T.U.B, il quale consente al consumatore la facoltà di recedere in via anticipata dal contratto senza penalità e senza possibilità di patto contrario.

████████ Antonio, pertanto, non avendo ricevuto da ██████████ spa la restituzione degli importi dovuti, ha legittimamente promosso la presente azione per il pagamento dell'indebitto oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c. ("chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato"), azione che si ha o perché manca una causa originaria giustificativa del pagamento, o perché la causa originariamente esistente, è poi venuta meno, come nel presente caso, per eventi successivi.

4. Tutto ciò considerato e ritenuto, la ██████████ spa va condannata al pagamento, in favore di ██████████ Antonio, della somma di € 3.060,22 come specificato in domanda oltre interessi, nella misura di legge, dal di della domanda al soddisfo.

5. Non può essere accolta la domanda dell'attore di risarcimento danni, non essendo stata fornita né accertata alcuna prova di danni subiti.

Rimborsi Bancari

6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre vengono compensate integralmente le spese tra [redacted] spa e [redacted] spa.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] Antonio contro [redacted] spa e di [redacted] spa, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

- a) accoglie per quanto di ragione la domanda;
- b) condanna per l'effetto la [redacted] spa, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di [redacted] Antonio, della somma di € 3.060,22, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- c) condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.450,00, di cui € 190,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Pierluigi Telese, procuratore costituito anticipatario;
- d) compensa integralmente le spese di giudizio tra [redacted] spa e [redacted] spa
- e) la presente sentenza è esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Napoli, 30 dicembre 2016.

DEPOSITATO IN [redacted] LERIA
Napoli, li 17. 1. 17



LE CANCELLIERI
Maria Grazia Peluso